

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE
del 21/03/2019 n. 16**

COPIA

Oggetto: *Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU). Modifiche.*

L'anno duemiladiciannove Il giorno 21/3/2019 alle ore 18:15 in Scandicci, nella Sala Consiliare "Orazio Barbieri", previa convocazione nei modi e forme di legge, statutarie e regolamentari, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza pubblica ordinaria di prima convocazione.

Consiglieri assegnati n. 24; Consiglieri in carica n. 24.

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale, Simone Pedullà, ed assiste il Segretario Generale, Corrado Grimaldi che, su invito del Presidente, procede all'appello.

Risultano:

PRESENTI i Sigg.ri:

- Fallani Sandro
- Porfido Antonella
- Babazzi Alessio
- Trevisan Barbara
- De Lucia Chiara
- Marino Luca
- Pedullà Simone
- Landi Laura
- Ciabattoni Patrizia
- Calabri Carlo
- Mucè Umberto
- Cialdai Fabiani Enrica
- Marchi Alexander
- D'Andrea Laura
- Pecorini Ilaria
- Fulici Fabiana
- Bencini Valerio
- Tognetti Massimiliano
- Batistini Leonardo
- Franchi Erica

ASSENTI i Sigg.ri:

- Lanini Daniele
- Graziani Francesco
- Bambi Giulia
- Nozzoli Cristina
- Pacini Andrea

Presenti n. 20 membri su 25 (compreso il Sindaco)

Il Presidente, riconosciuto il numero legale dei consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta e designa come scrutatori i consiglieri: Bencini, Cialdai Fabiani, Pecorini.

Risultano altresì presenti gli Assessori: Giorgi, Toscano, Lombardini, Ndiaye.

...omissis il resto...

Il Presidente apre ora la discussione congiunta sugli argomenti iscritti dal punto n. 3 al punto n. 14 dell'Ordine del giorno, attinenti alla Sessione di approvazione del Bilancio di previsione e da' la parola al Vicesindaco Giorgi per l'illustrazione.

Intervengono i consiglieri: Bencini [M5S], De Lucia [Gruppo Misto], Marchi [PD], Batistini [Alleanza per Scandicci, NCD, FdI], Franchi [Gruppo Misto], Presidente Pedullà, Calabri [PD], Pecorini [Fare Comune], Franchi [Gruppo Misto], Batistini [Alleanza per Scandicci, NCD, FdI], Babazzi [Gruppo Misto].

Il Presidente dà la parola al Sindaco Fallani per la conclusione.

Intervengono per la replica i consiglieri: Franchi [Gruppo Misto], Bencini [M5S]

OMISSIS (gli interventi sono riportati nel verbale integrale della seduta).

Il Presidente da' la parola ai consiglieri per le dichiarazioni di voto sull'argomento iscritto al punto n. 4 dell'ordine del giorno.

Interviene per dichiarazione di voto la Consigliera Franchi [Gruppo Misto].
OMISSIS (l'intervento è riportato nel verbale integrale della seduta).

Durante la dichiarazione di voto relativa al punto 4 dell'ordine del giorno esce il consigliere Bencini: presenti n.20, assenti n.5.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la conforme proposta di deliberazione Pdcc 22/2019, presentata dal Dirigente del Settore 3 – Risorse, Dott. Alberto De Francesco;

Ricordato che l'articolo 13, comma 1, del D.L 201/2011, convertito con Legge n. 214/2011, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, ha stabilito che “ l'istituzione dell'imposta municipale è anticipata in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012 ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs n. 23 sopra richiamato, in quanto compatibili ”;

Ricordato, altresì, che la disciplina per l'applicazione dell'IMU è stata successivamente modificata dall'articolo 4 del D.L 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della Legge 228/2012, dal D.L 21.05.2013 n. 54, dal D.L 31.08.2013 n.102, nonché dall' articolo 1 D.L 30.11.2013 n. 133, dal D.L n. 16 del 06.03.2014, dall'articolo 9-bis D.L 28.03.2014 n. 47, dalla legge 27.12.2013 n.147, dalla legge 28.12.2015 n.208 e da ultimo dalla legge di bilancio 2019 del 30.12.2018 n. 145;

Richiamato l'articolo 1 della Legge 27.12.2013 n. 147, come successivamente modificato, che ha istituito ai commi dal 639 al 731, dal 01.01.2014, “l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore

dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”;

Rilevato che il comma 703 dell'articolo 1 sopra richiamato stabilisce che “l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU”;

Considerato, inoltre, che trovano applicazione all'Imposta Municipale Propria le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, in quanto compatibili;

Richiamato l'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, così come sostituito dall'art. 27, comma 8, della L. 28.12.2001, n. 448, con cui viene disposto, tra l'altro, che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 07/12/2018, con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali è stato differito al 28 febbraio 2019;

Visto il successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 25.01.2019, con il quale il termine di che trattasi è stato ulteriormente differito al 31.03.2019;

Atteso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 23.07.2014 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, successivamente modificato con deliberazioni nn. 67 del 20.05.2015, 42 del 28.04.2016, 38 del 31.03.2017 e 23 del 15.03.2018;

Ritenuto opportuno, con riferimento alla potestà regolamentare di cui all'articolo 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, e per le motivazioni di seguito riportato, modificare il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

Rilevato che il comma 1092 articolo 1 legge 30.12.2018 n. 145 stabilisce che “All'articolo 13, comma 3, lettera 0a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori »;

Richiamate, al riguardo, le disposizioni del citato art. 13, comma 3, lettera 0a), del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, nel testo in vigore prima delle modifiche di cui sopra, per il quale “per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal

soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23”;

Rilevato, pertanto, opportuno, l'adeguamento del comma 2 dell'articolo 10 del citato Regolamento Comunale, intitolato “Unità immobiliari a destinazione abitativa concesse in uso gratuito” , alle disposizioni normative di cui sopra;

Visto, pertanto, che, al fine dell'adeguamento di che trattasi, risulta opportuno riformulare il comma medesimo come di seguito riportato:

“E' prevista una riduzione del 50 per cento della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Ai fini dell'applicazione della suddetta riduzione il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 19 del presente Regolamento.

Il beneficio di cui sopra, in caso di morte del comodatario, permane in presenza del coniuge di quest'ultimo e di figli minori.”

Valutato, inoltre, opportuno, nelle fattispecie di cui al comma 1092 sopra riportato, applicare l'eventuale aliquota agevolata deliberata dal Consiglio Comunale per le unità immobiliari a destinazione abitativa concesse in uso gratuito dal soggetto passivo ai suoi parenti in linea retta di primo grado;

Ritenuto, a tal fine, necessario modificare il comma 1, del citato articolo 10, aggiungendo dopo le parole “omissis..... che gli stessi abbiano stabilito in queste la propria residenza anagrafica” il seguente periodo:

“L'aliquota agevolata si applica anche nel caso di morte del comodatario, in presenza del coniuge di quest'ultimo e di figli minori”;

Ritenuto, ancora , in questa sede, di provvedere ad ulteriori modifiche del citato Regolamento Comunale;

Rilevata, al proposito, l'opportunità, nell'ottica di una riduzione del contenzioso e di una semplificazione amministrativa, di modificare l'articolo 11 del Regolamento Comunale, recante disposizioni in materia di "Alloggi locati ai sensi della L. 431/1998", e precisamente il comma 1 del citato articolo, aggiungendo dopo le parole ".....omissis..... a saldo dell'imposta per l'anno di riferimento, a pena di decadenza" il seguente periodo:

"Tale disposizione trova attuazione dal primo anno di applicazione dell'Imposta Municipale Propria."

Rilevata, ancora, l'opportunità, per ragioni di uniformità con quanto stabilito in materia di arrotondamento dei pagamenti effettuati dai contribuenti dal comma 166 art. 1 della L. n. 296/2006 (il quale stabilisce che "Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo") e dall'articolo 18, comma 1, del Regolamento Comunale (per il quale il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo), di modificare i seguenti articoli del Regolamento Comunale:

- l'articolo 23, intitolato "Accertamento", aggiungendo al medesimo il comma 4 nel testo che segue:

"L'ammontare dovuto è arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.";

- l'articolo 26, intitolato "Procedure per rimborso, riversamento e compensazione", riformulando il comma 3 del medesimo articolo come di seguito:

"Non si fa luogo al rimborso per importi pari o inferiori a € 5,00= con riferimento ad ogni periodo di imposta. Le somme rimborsate vengono arrotondate all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.";

Viste le disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria sopra richiamate;

Visto il D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

Dato atto della competenza del Consiglio Comunale all'emanazione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 del D.lgs 267/2000;

Visto l'art. 13, comma 13 bis, del Decreto Legge n. 201/2011, così come novellato dall'art. 10, comma 1 lett. e) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ai sensi del quale "... A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazio-

ni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente ...”;

Visti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs 267 del 18.8.2000 e allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegati nn.1 e 2);

Visto il parere dei revisori dei conti in data 11/03/2019, rilasciato ai sensi dell'articolo 239 del d.lgs. n. 267/2000, che si allega in copia alla presente deliberazione quale sua parte integrale e sostanziale (Allegato n.3);

Con votazione espressa con voto elettronico e che da' il seguente risultato:

Presenti in aula	= 20
Non voto	= 0
Astenuti	= 3
Votanti	= 17
Favorevoli	= 15
Contrari	= 2

* * * * *

Astenuti = 3[Bambi Giulia - De Lucia Chiara - Franchi Erica]

Favorevoli = 15 [Babazzi Alessio - Calabri Carlo - Ciabattoni Patrizia - Cialdai Fabiani Enrica - D'andrea Laura - Fallani Sandro - Landi Laura - Lanini Daniele - Marchi Alexander - Marino Luca - Muce' Umberto - Pecorini Ilaria - Pedulla' Simone - Porfido Antonella - Trevisan Barbara]

Contrari = 2[Batistini Leonardo - Fulici Fabiana]

Si dà atto che, per un malfunzionamento del sistema, la Consigliera Pecorini non ha potuto esprimere il suo voto elettronicamente e ha dichiarato verbalmente l'espressione di voto favorevole come risulta dal verbale integrale della seduta.

A seguito della sua richiesta il voto è stato acquisito manualmente nel sistema dall'operatore in aula.

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, le modifiche agli articoli 10, 11, 23 e 26 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 27.09.2014 e modificato con deliberazioni n. 67 del 20.05.2015, n. 42 del 28.04.2016, n. 38 del 31.03.2017 e n. 23 del 15.03.2018.

2. Di sostituire il comma 2, dell'articolo 10 "Unità immobiliari a destinazione abitativa concesse in uso gratuito" del Regolamento Comunale nel modo seguente:

"E' prevista una riduzione del 50 per cento della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Ai fini dell'applicazione della suddetta riduzione il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 19 del presente Regolamento.

Il beneficio di cui sopra, in caso di morte del comodatario, permane in presenza del coniuge di quest'ultimo e di figli minori."
3. Di modificare il comma 1, dell'articolo 10 "Unità immobiliari a destinazione abitativa concesse in uso gratuito" del Regolamento Comunale aggiungendo dopo le parole "omissis..... che gli stessi abbiano stabilito in queste la propria residenza anagrafica." il seguente periodo:

"L'aliquota agevolata si applica anche nel caso di morte del comodatario, in presenza del coniuge di quest'ultimo e di figli minori".
4. Di modificare l'articolo 11 comma 1 del Regolamento Comunale aggiungendo dopo le parole ".....omissis..... a saldo dell'imposta per l'anno di riferimento, a pena di decadenza." il seguente periodo:

"Tale disposizione trova attuazione dal primo anno di applicazione dell'Imposta Municipale Propria."
5. Di aggiungere all'articolo 23 "Accertamento" il comma 4 con il testo che segue:

"L'ammontare dovuto è arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo."
6. Di sostituire il comma 3 dell'articolo 26 "Procedure per rimborso, riversamento e compensazione" nel modo che segue:

"Non si fa luogo al rimborso per importi pari o inferiori a € 5,00= con riferimento ad ogni periodo di imposta. Le somme rimborsate vengono arrotondate all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo."
7. Di dare atto che il testo modificato del Regolamento per l'Applicazione dell'Imposta Municipale Propria, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 23.07.2014 e modificato con deliberazioni n. 67 del 20.05.2015, n. 42 del 28.04.2016, n. 38 del 31.03.2017 e n. 23

del 15.03.2018 recepisce in parte qua le modifiche degli artt 10, 11, 23 e 26 introdotte con il presente atto , giusta e immodificata ogni altra parte.

8. Di stabilire che le modificazioni introdotte hanno validità dal 01.01.2019.
9. Di inviare la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione espressa con voto elettronico che da' il seguente risultato:

Presenti in aula	= 20
Non voto	= 1
Astenuti	= 3
Votanti	= 16
Favorevoli	= 15
Contrari	= 1

* * * * *

Non Votanti = 1[Batistini Leonardo]

Astenuti = 3[Bambi Giulia - De Lucia Chiara - Franchi Erica]

Favorevoli = 15[Babazzi Alessio - Calabri Carlo - Ciabattoni Patrizia - Cialdai Fabiani Enrica - D'andrea Laura - Fallani Sandro - Landi Laura - Lanini Daniele - Marchi Alexander - Marino Luca - Muce' Umberto - Pecorini Ilaria - Pedulla' Simone - Porfido Antonella - Trevisan Barbara]

Contrari = 1[Fulici Fabiana]

Si dà atto che, per un malfunzionamento del sistema, la Consigliera Pecorini non ha potuto esprimere il suo voto elettronicamente e ha dichiarato verbalmente l'espressione di voto favorevole come risulta dal verbale integrale della seduta.

A seguito della sua richiesta il voto è stato acquisito manualmente nel sistema dall'operatore in aula.

DELIBERA

10. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D. Lgs 267 del 18.8.2000.

... omissis...

Del che si è redatto il presente verbale

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Corrado Grimaldi

IL PRESIDENTE
F.to Simone Pedullà

La presente copia è conforme all'originale per uso amministrativo

per IL SEGRETARIO GENERALE

Scandicci, lì.....

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il _____ a seguito della decorrenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione compiuta All'albo Pretorio senza reclami, ai sensi dell'art. 134, III comma D. Lgs 267/2000

LA P.O. RESPONSABILE DELLA UO 6.1
SEGRETERIA GENERALE E SERVIZI AL CITTADINO

F.TO D.SSA MARIA TERESA CAO

Scandicci, lì